



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

EMANATO CON D.R. N. 423 DEL 18 OTTOBRE 2021
IN VIGORE DAL 21 OTTOBRE 2021

Art. 1 - Premesse

1. I professori e i ricercatori dell'Università degli Studi della Basilicata (indicata nel seguito come Ateneo) svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e attività didattica, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, nonché attività di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. I professori e i ricercatori sono tenuti a osservare, nell'adempimento dei propri compiti, il Codice etico dell'Ateneo, il Codice di condotta e il Codice di comportamento.
2. E' parte integrante e non eludibile dell'impegno dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo la partecipazione agli organi collegiali delle Strutture primarie di appartenenza per i quali siano membri di diritto o siano stati designati. L'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo rientra parimenti tra i doveri accademici, fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici e l'attribuzione di indennità per i periodi di mandato come determinate dalle norme in vigore.
3. La ricerca scientifica costituisce per i professori e i ricercatori, oltre che un diritto, un dovere accademico. Essi sono quindi tenuti a condurre con continuità attività di ricerca di qualità elevata sotto il profilo dell'originalità, del rigore metodologico e dell'impatto, al fine di contribuire al progresso scientifico, culturale, sociale ed economico del Paese. A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata, nell'ambito della Struttura Primaria di appartenenza, la piena applicazione delle norme e dei principi costituzionali e statutari che garantiscono la libertà della ricerca scientifica e ne promuovono lo svolgimento. I professori e i ricercatori sono tenuti a ottemperare alle norme d'Ateneo sulla archiviazione informatizzata dei dati bibliografici e, quando possibile, dei testi completi delle loro pubblicazioni scientifiche.
4. I professori e i ricercatori assolvono ai loro compiti didattici e di servizio agli studenti come determinati dalle norme in vigore ed è loro assicurata l'applicazione delle norme e dei principi costituzionali e statutari che garantiscono la libertà di insegnamento, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi, delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio e secondo le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e di ogni altro regolamento in materia di didattica.
5. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno dell'Università è disposto ai sensi dell'apposito Regolamento d'Ateneo.

Art. 2 – Campo d'applicazione e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri e le modalità di attribuzione dei compiti di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della Legge n. 240 del 2010, riguardanti i compiti didattici e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato nonché l'attività di verifica dell'apprendimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- b) le modalità di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240 del 2010, riguardanti l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
- c) le modalità di attribuzione dei compiti di cui all'art. 24 comma 1 della Legge n. 240 del 2010, riguardanti attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti da parte dei ricercatori a tempo determinato;
- d) le modalità di affidamento di corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 6 della Legge n. 240 del 2010.

2. Agli effetti del presente regolamento si intende:

- a) per professori: i professori universitari di prima e seconda fascia;
- b) per ricercatori a tempo indeterminato: i ricercatori universitari di cui al D.P.R. n. 382 del 1980;
- c) per ricercatori a tempo determinato: i titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 240 del 2010.

Art. 3 - Definizione delle tipologie di corsi, di attività didattica, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui all'art. 1 del D.M. n. 270 del 2004, come individuati nell'art. 3 dello stesso decreto, rispettivamente ai commi 4 e 6, e all'art. 3 del D.M. n. 249 del 2010;
- b) per corsi di specializzazione: i corsi di cui all'art. 1 del D.M. n. 270 del 2004, come individuati nell'art. 3 dello stesso decreto al comma 7;
- c) per corsi di master: i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di cui all'art. 3 comma 9 del D.M. n. 270 del 2004 in attuazione dell'art. 1, comma 15, della Legge n. 4 del 1999;
- d) per corsi di dottorato: i corsi di cui all'art. 4 della Legge n. 210 del 1998;
- e) per corsi post-lauream o di formazione finalizzata: i percorsi formativi attivati dall'Ateneo per specifiche disposizioni o previsioni normative o dello Statuto;
- f) per docenti: i responsabili di insegnamenti o moduli curriculari nei corsi dell'Ateneo elencati alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

2. *L'attività didattica frontale* comprende le lezioni, le esercitazioni, le attività laboratoriali, le escursioni o le visite a scopo didattico, svolti nell'ambito degli insegnamenti e moduli curriculari dei corsi di studio, di specializzazione, di master e dei dottorati di ricerca, nonché dei corsi post-lauream o di formazione finalizzata.

3. *L'attività didattica integrativa* comprende tutte le attività di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali, quali: le esercitazioni extra-curriculari, i seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio o stage, i corsi di recupero, i pre-corsi, l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale, specializzazione, dottorato, master.

4. *L'attività di servizio agli studenti* comprende il ricevimento studenti, l'orientamento, il tutorato e l'assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi.

5. *L'attività di verifica dell'apprendimento* comprende la partecipazione alle commissioni giudicatrici per il conseguimento dei titoli (prova finale), alle commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti e tutta l'attività relativa alle prove di valutazione del profitto.



Art. 4 - Doveri didattici dei professori (Compiti istituzionali e aggiuntivi)

1. I professori sono tenuti a riservare annualmente, nell'ambito di quanto deliberato dalle competenti Strutture primarie e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse e secondo le specifiche determinazioni di cui ai successivi commi, per lo svolgimento di compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito.
2. Nell'ambito dell'impegno orario indicato al comma 1, ciascun professore è tenuto a svolgere in ogni anno accademico, per i compiti didattici istituzionali, 120 ore, se a tempo pieno, e 80 ore, se a tempo definito, di attività didattica frontale prioritariamente nei corsi di studio e, in subordine, nei corsi di specializzazione, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio della Struttura primaria di afferenza.
3. Ciascun professore è responsabile di almeno un insegnamento o di parti di insegnamento ovvero di moduli curriculari, di norma nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di afferenza, attivati nei corsi di studio.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, è consentita una riduzione del numero di ore stabilito dal comma 2 nei seguenti casi:
 - a) quando il numero di ore di attività di didattica frontale relativa ad insegnamenti o moduli curriculari del settore scientifico-disciplinare di afferenza del professore, programmate nell'ambito dei corsi di studio della Struttura Primaria di afferenza dello stesso e degli altri corsi di studio ai quali la Struttura Primaria è impegnata a far fronte o per i quali l'Ateneo richieda di garantire la sostenibilità, sia inferiore ad esso;
 - b) quando, pur non verificandosi le condizioni di cui alla lettera a), parte di tale attività didattica frontale venga attribuita come compito didattico istituzionale a professori e ricercatori a tempo determinato e/o affidata a ricercatori a tempo indeterminato, per garantire la sostenibilità dei corsi di studio o consentirne una più efficace organizzazione didattica.
5. L'eventuale assunzione, per affidamento diretto o a seguito di selezione pubblica, di incarichi di insegnamento nei corsi di cui all'art. 3, può dar luogo a compensi unicamente in relazione al numero di ore di didattica frontale eccedenti l'impegno di cui al comma 2. Nel caso di affidamento diretto a titolo gratuito, gli incarichi di insegnamento per le parti che determinano il superamento del suddetto impegno orario, possono essere convenzionalmente denominati come "compiti istituzionali aggiuntivi".
6. Il numero di ore di didattica frontale relativa a insegnamenti o moduli curriculari, a qualunque titolo attribuiti in ogni anno accademico a ciascun professore nel complesso dei corsi di cui al comma 1 del precedente art. 3, dalla lettera a) alla lettera d), non può essere superiore a 240, in regime di tempo pieno, e a 180 in regime di tempo definito.
7. I professori, in relazione alle attività didattiche e di servizio agli studenti loro attribuite, sono tenuti ad adempiere nei tempi previsti, agli obblighi di trasparenza secondo le modalità definite dall'Ateneo. I professori devono svolgere le attività didattiche nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, secondo la programmazione oraria del corso di studio di riferimento, e rispettare gli appelli degli esami di profitto e delle sedute degli esami finali, come calendarizzati dalla competente struttura didattica.
8. Ai professori dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta del Rettore, acquisito il parere della Struttura primaria di afferenza, assumere incarichi di insegnamento presso altri Atenei per un



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

numero complessivo di ore di didattica frontale non superiore a 90, a qualunque titolo attribuite, purché l'impegno didattico ad essi attribuito soddisfi le condizioni di cui al combinato disposto dei precedenti comma 2 e comma 4 e non vengano superati i limiti di cui al comma 6.

Art. 5 - Riduzione dell'impegno didattico

1. I professori che ricoprono la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Struttura primaria o Presidente del Presidio della Qualità possono formulare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, istanza di riduzione dell'impegno didattico e del numero di ore di attività didattica frontale per il successivo anno accademico. Il valore della riduzione per il Rettore può riguardare l'intero impegno previsto all'art. 4, commi 1 e 2, del presente regolamento mentre per i professori che ricoprono le altre cariche tale valore non può superare il 50%. Sull'istanza delibera il Senato accademico.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio della Struttura primaria di afferenza può formulare al Senato accademico proposta di riduzione per il successivo anno accademico dell'impegno didattico e del numero di ore di attività didattica frontale dei professori che ricoprono la carica di Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti, Coordinatore di Consiglio di Corsi di studio e Coordinatore di Corso di dottorato di ricerca. Il valore della riduzione non può superare il 20% dell'impegno previsto all'art. 4, commi 1 e 2 del presente regolamento. Sulle proposte delibera il Senato accademico.

3. Nei casi non contemplati nei commi precedenti e previsti da norme di rango superiore al presente regolamento, il Senato accademico delibera su richiesta dell'interessato, anche nel corso dell'anno accademico di riferimento.

4. Ai professori cui è stata concessa la riduzione ai sensi del presente articolo non è consentito assumere, a qualsivoglia titolo, incarichi di insegnamento in altri Atenei.

Art. 6 - Doveri didattici dei ricercatori a tempo indeterminato (Compiti istituzionali e aggiuntivi)

1. I ricercatori a tempo indeterminato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nell'ambito di quanto deliberato dalle competenti Strutture primarie e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse e secondo le specifiche determinazioni di cui ai successivi commi, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore, se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore, se in regime di tempo definito.

2. I Consigli delle Strutture primarie deliberano annualmente, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, l'assegnazione ai ricercatori a tempo indeterminato dei compiti di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di attività di verifica dell'apprendimento, come definite all'art. 2, entro i limiti orari massimi di cui al precedente comma 1.

3. Ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 6 comma 4, ai ricercatori a tempo indeterminato, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, possono essere affidati, in modo diretto e in aggiunta ai compiti di cui al precedente comma 2, corsi di insegnamento e moduli curriculari attivati per i corsi di studio dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

4. Il numero di ore relative agli insegnamenti o moduli curriculari di cui al precedente comma 3, di norma, non può essere superiore a 90 per ciascun ricercatore. Per esigenze didattiche correlate ad insegnamenti previsti nei piani di studio dei relativi corsi di studio, tale limite può essere elevato a 120 ore. Il numero di ore relative agli insegnamenti o moduli curriculari in qualunque modo attribuiti in ogni anno accademico a ciascun ricercatore nel complesso dei corsi di cui al comma 1 del precedente art. 3, dalla lettera a) alla lettera d), non può essere superiore a 180, in regime di tempo pieno, e a 120 in regime di tempo definito.

5. Nel caso di affidamento diretto o mediante selezione pubblica di corsi di insegnamento o moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, i compiti di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di attività di verifica dell'apprendimento, di cui al precedente comma 2, vengono riferiti a tali corsi o moduli, eventualmente in modo non esclusivo.

6. Gli impegni didattici curriculari di cui al precedente comma 3, affidati ai ricercatori a tempo indeterminato, danno luogo a retribuzione aggiuntiva, secondo quanto previsto dal "*Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato*" emanato con D.R. n. 271 del 18 luglio 2011 e s.m.i.

7. I ricercatori a tempo indeterminato, in relazione alle attività didattiche e di servizio agli studenti loro attribuite, sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae e l'orario di ricevimento degli studenti, a svolgere le attività didattiche nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, secondo la programmazione oraria del corso di studio di riferimento, e a rispettare gli appelli degli esami di profitto e delle sedute degli esami finali, come calendarizzati dalla competente struttura didattica. Sono tenuti altresì ad adempiere nei tempi previsti agli obblighi di trasparenza, secondo le modalità definite dall'Ateneo per gli insegnamenti o moduli curriculari loro affidati.

8. Ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta del Rettore, acquisito il parere della Struttura primaria di afferenza, assumere insegnamenti presso altri Atenei limitatamente a insegnamenti o a moduli curriculari, per un numero complessivo di ore di didattica frontale non superiore a 90, a condizione che non si sottraggano all'assunzione, ove richiesto, di insegnamenti o moduli curriculari per i corsi di studio dell'Ateneo nei limiti stabiliti dal precedente comma 4.

Art. 7 - Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato (Compiti istituzionali e aggiuntivi)

1. I ricercatori a tempo determinato, reclutati ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010, sono tenuti a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore, se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo pieno, e pari a 200 ore, se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo definito.

2. Gli impegni che i ricercatori devono dedicare ai compiti didattici devono essere indicati dalle Strutture Primarie nella proposta di emanazione del bando di concorso per l'assunzione degli stessi.

3. Nell'ambito degli impegni di cui al comma precedente e fatte salve le specificità dei relativi contratti, ai titolari di contratti rientranti nella tipologia b) di cui all'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, sono attribuite annualmente attività di didattica frontale nel limite massimo di 120 ore, mentre per i titolari di contratti rientranti nella tipologia a) di cui al medesimo comma della Legge n. 240/2010, il limite massimo è di 60 ore.



4. Oltre il limite orario previsto dal comma precedente, ai ricercatori a tempo determinato possono essere attribuiti compiti didattici aggiuntivi nella misura massima di 60 ore, che dovranno essere remunerati nella stessa misura prevista dal precedente art. 6, comma 6, con oneri a carico dell'apposito stanziamento del bilancio universitario.
5. Il numero di ore di didattica frontale a qualunque titolo attribuite in ogni anno accademico a ciascun ricercatore a tempo determinato nel complesso dei corsi di cui all'art. 3, non può essere superiore a 120, se il ricercatore è titolare di un contratto rientrante nella predetta tipologia a), e a 180 qualora il ricercatore sia titolare di un contratto rientrante nella predetta tipologia b).
6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae e, in relazione alle attività didattiche e di servizio agli studenti loro attribuite, l'orario di ricevimento degli studenti, a svolgere le attività didattiche nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo secondo la programmazione oraria del corso di studio di riferimento e a rispettare gli appelli degli esami di profitto e delle sedute degli esami finali, come calendarizzati dalla competente struttura didattica. Sono tenuti altresì ad adempiere nei tempi previsti, agli obblighi di trasparenza secondo le modalità definite dall'Ateneo per gli insegnamenti o moduli curriculari loro affidati.
7. Fatto salvo il prioritario soddisfacimento, nei limiti di cui al comma 4, delle esigenze relative all'offerta formativa dell'Ateneo, ai ricercatori a tempo determinato è consentito, previo nulla osta del Rettore, acquisito il parere della Struttura primaria di afferenza, assumere insegnamenti presso altri Atenei, limitatamente a insegnamenti o a moduli curriculari, per un numero complessivo di ore di didattica frontale non superiore a 60.

Art. 8 – Copertura insegnamenti nei corsi di laurea e laurea magistrale

1. I Consigli delle Strutture primarie dell'Ateneo, entro il 31 marzo di ciascun anno, in coerenza con la programmazione dell'offerta formativa da erogare per il successivo anno accademico, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, deliberano in merito alla modalità di copertura degli insegnamenti e dei moduli curriculari dei corsi di laurea e di laurea magistrale di propria competenza tenendo conto delle eventuali proposte dei competenti Consigli dei corsi di studio ed individuando i docenti responsabili come riportato nei successivi commi 2, 4, 5 e 7 del presente articolo.
2. I Consigli delle Strutture primarie, considerando nell'ordine tutti i soggetti dell'Ateneo di seguito elencati e dando priorità a quelli afferenti alla struttura, affidano la responsabilità di docenza degli insegnamenti e dei moduli curriculari dei corsi di laurea e laurea magistrale di propria competenza, nei limiti orari previsti dai precedenti articoli:
 - a) ai professori di ruolo;
 - b) ai professori straordinari nominati ai sensi dell'art.1, comma 12, della Legge n. 230/2005;
 - c) ai ricercatori a tempo determinato;e, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico:
 - d) ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - e) agli assistenti del ruolo ad esaurimento;
 - f) ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/80, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R., che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 341/90;
 - g) ai professori incaricati stabilizzati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

3. Ai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del precedente comma 2, è attribuito il titolo di “professore aggregato” per l’anno accademico in cui svolgono l’incarico. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio eventualmente usufruito nell’anno successivo a quello di svolgimento dell’incarico.

4. L’attribuzione degli incarichi deve essere effettuata rispettando la coerenza tra i contenuti e le finalità dei diversi insegnamenti o moduli curriculari, come individuati dai regolamenti didattici e dalla scheda unica annuale del relativo corso di studio, e la qualificazione scientifica e didattica del docente. Tale coerenza è automaticamente soddisfatta nel caso di coincidenza del settore scientifico disciplinare di riferimento dell’insegnamento e quello di afferenza del docente, o nel caso di appartenenza dei predetti settori scientifici disciplinari al medesimo settore concorsuale. In tutti gli altri casi la coerenza deve essere attestata al momento dell’attribuzione dell’incarico.

5. Per l’attribuzione degli incarichi a soggetti non afferenti alla Struttura primaria interessata è necessario il parere favorevole della Struttura di afferenza del docente. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di corsi di studio interstruttura si ritiene acquisito il parere favorevole allorché l’affidamento riguardi soggetti afferenti alle Strutture primarie coinvolte ed esso avvenga su proposta del competente Consiglio di corso di studio.

6. Con provvedimenti adeguatamente motivati, gli affidamenti di cui al comma 1 potranno essere attribuiti anche oltre la scadenza del 31 marzo, purché non risulti inficiata l’organizzazione dell’offerta formativa di competenza della Struttura.

7. I Consigli delle Strutture primarie deliberano in merito alla copertura degli insegnamenti per i quali non sia stato individuato il docente secondo la procedura di cui ai precedenti commi, affidando il relativo incarico secondo le disposizioni del *“Regolamento per l’affidamento di incarichi di insegnamento”*.

8. Gli insegnamenti e i moduli curriculari, affidati ai sensi del comma 2 ai professori di ruolo o ai ricercatori a tempo determinato, concorrono alla determinazione di cui al successivo art.10 dei rispettivi compiti didattici e doveri istituzionali, di cui anche agli articoli 4 e 7 del presente regolamento.

9. Gli insegnamenti e i moduli curriculari, affidati ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del comma 2, contribuiscono alla determinazione di cui al successivo art.10 dei loro compiti didattici e doveri istituzionali secondo quanto previsto anche dal comma 5 dell’art. 6 del presente regolamento.

10. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite. Qualora un docente si assenti per cause di forza maggiore, motivi di salute o comprovati impegni scientifici o istituzionali per un periodo di tempo superiore al 20% della durata dell’insegnamento ad esso affidato, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore della Struttura primaria di riferimento per l’insegnamento affinché provveda a garantire la continuità dello stesso investendo i competenti organi della Struttura primaria.

Art. 9 – Partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e per la prova finale

1. I componenti delle commissioni di valutazioni del profitto, di cui al Regolamento didattico di Ateneo, partecipano alle stesse, compatibilmente con la concomitanza di altri compiti istituzionali, in modo da rispettare i relativi appelli calendarizzati dalla competente struttura didattica.



2. E' compito del Presidente della Commissione di valutazione del profitto, di cui al Regolamento didattico di Ateneo, in quanto responsabile delle prove, convocare per tempo i componenti, anche per le vie brevi, assicurandosi che sia garantita la presenza di almeno uno di essi, individuandolo nella rosa nominata dal Direttore della Struttura primaria.

3. La nomina nelle Commissioni giudicatrici per la prova finale, di cui al Regolamento didattico di Ateneo, comporta per i docenti nominati l'impegno a partecipare alle relative sedute di esame, salvo giustificati motivi che devono essere tempestivamente comunicati in forma scritta al Direttore della Struttura primaria.

Art. 10 – Determinazione compiti

1. I Consigli delle Strutture primarie, entro il 30 settembre di ogni anno determinano:

(a) i compiti didattici dei professori afferenti alla Struttura. I suddetti compiti consistono:

- del complesso degli insegnamenti e dei moduli curriculari loro affidati per il successivo anno accademico nei corsi di cui al comma 1, del precedente art. 3, dalla lettera a) alla lettera d);
- dell'attività di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché dell'attività di verifica dell'apprendimento, secondo la relativa dichiarazione preventiva, resa utilizzando come schema il modello allegato al presente regolamento (Allegato n. 1);

(b) i compiti didattici dei ricercatori a tempo determinato afferenti alla Struttura. I suddetti compiti consistono:

- del complesso degli insegnamenti e dei moduli curriculari loro affidati per il successivo anno accademico nei corsi di studio dell'Ateneo o nei corsi di altra tipologia tra quelli elencati al comma 1 del precedente Art. 3, dalla lettera a) alla lettera d), ed indicati nel relativo bando di assunzione;
- dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché dell'attività di verifica dell'apprendimento, secondo la relativa dichiarazione preventiva resa utilizzando come schema il modello allegato al presente regolamento (Allegato n. 2);

(c) i compiti didattici dei ricercatori a tempo indeterminato afferenti alla Struttura. I suddetti compiti consistono: dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché dell'attività di verifica dell'apprendimento, secondo la relativa dichiarazione preventiva resa utilizzando come schema il modello allegato al presente regolamento (Allegato n. 3).

La dichiarazione deve altresì contenere l'elenco degli insegnamenti e dei moduli curriculari eventualmente loro affidati per il successivo anno accademico.

2. Le dichiarazioni e le determinazioni di cui al comma precedente devono riportare:

- (a) l'elenco di tutti gli insegnamenti o moduli curriculari a qualunque titolo affidati nei corsi di cui al comma 1 del precedente art. 3, dalla lettera a) alla lettera d), con l'indicazione del corso, della Struttura primaria di riferimento, della modalità di attribuzione e delle ore di didattica frontale ad essi relative;
- (b) il numero di ore dedicate a didattica integrativa;
- (c) il numero di ore dedicate a compiti di servizio agli studenti;
- (d) il numero di ore dedicate ad attività di verifica dell'apprendimento.

3. L'oggetto di ciascuna delle delibere di cui al comma 1 può essere modificato nel corso dell'anno accademico di riferimento con delibera della Struttura primaria di riferimento per soprappiunte e



motivate esigenze. Le attestazioni dell'oggetto di tali delibere vengono rese utilizzando come schema i modelli allegati al presente regolamento (Allegati nn. **4, 5 e 6**).

4. Le delibere di attribuzione dei compiti didattici ai sensi dei comma 1 e 3 del presente articolo, nonché del precedente art. 8, identificano compiutamente i compiti didattici che i professori e i ricercatori devono soddisfare per rispondere rispettivamente ai precedenti articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 11 - Autocertificazione e verifica delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento

1. Tutti i docenti di insegnamenti o moduli curriculari nei corsi di studio, sono tenuti a compilare, distintamente per ciascuno di essi, il *Registro delle lezioni*, nel quale devono essere annotati, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, gli argomenti trattati in lezioni frontali, esercitazioni e altre attività formative di didattica frontale, come definita nell'art. 2. Il *Registro delle lezioni*, stampato e sottoscritto dal docente, deve essere consegnato al Settore Gestione della didattica della Struttura primaria responsabile dell'insegnamento al termine del corrispondente anno accademico, preferibilmente entro 60 giorni dal termine delle lezioni, e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Il Registro deve essere vistato dal Direttore della Struttura primaria per l'acquisizione agli atti della stessa.

2. Anche ai fini della verifica delle attività svolte, di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010, nonché della valutazione di cui all'art. 10 del *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato*, emanato con D.R. n. 30 del 1° febbraio 2012, i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato sono tenuti a presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno al Direttore della Struttura primaria di afferenza una *Relazione di sintesi sul complesso delle attività di didattica, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento* svolte nel precedente anno accademico. La relazione con riferimento all'anno accademico trascorso, riporta almeno:

- a) per i professori, i ricercatori a tempo determinato e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano assunto la responsabilità di insegnamenti o moduli curriculari:
 - i. l'elenco degli insegnamenti ad essi affidati nei corsi di studio e di specializzazione, con la specificazione della modalità di attribuzione e delle ore svolte,
 - ii. l'elenco degli insegnamenti ad essi affidati nei corsi di dottorato o di master, con la specificazione della modalità di attribuzione e delle ore svolte;
- b) per i ricercatori il totale delle ore svolte per attività didattiche integrative;
- c) il totale delle ore svolte per attività di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento;
- d) la dichiarazione relativa agli adempimenti previsti dagli articoli n. 4 - comma 7, n. 6 - comma 7 e n. 7 – comma 6 del presente regolamento, rispettivamente per i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato.

3. Le Relazioni di cui al precedente comma sono redatte secondo i modelli allegati al presente regolamento e debitamente sottoscritte (Allegati nn. **7, 8 e 9**).

4. La verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010, è svolta dal Direttore delle Strutture primarie, entro il 20 dicembre di ciascun anno (Allegati nn. **10 e 11**), sulla scorta della relazione di cui al precedente comma 2 e degli impegni determinati secondo le delibere di cui al precedente art. 10. Per il Direttore, tale verifica è svolta dal Direttore Vicario. Essa si attiene ai seguenti criteri:



- a. si verifica la conformità dello svolgimento dell'attività di didattica frontale per gli insegnamenti attribuiti come compito istituzionale anche aggiuntivo, con il numero di ore determinato per ciascuno di essi dal Consiglio della Struttura di afferenza dei professori secondo le delibere di cui al precedente art. 10;
- b. si verifica la conformità dello svolgimento dell'attività di didattica frontale per i rimanenti insegnamenti, a qualunque titolo attribuiti nei corsi di studio e di specializzazione, nonché - se compatibile con il periodo di svolgimento degli stessi – per gli insegnamenti attribuiti nei corsi di dottorato o di master, con il numero di ore determinato per ciascuno di essi dal Consiglio della Struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato secondo le delibere di cui al precedente art. 10;
- c. si verifica la conformità dello svolgimento del complesso delle attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'apprendimento, con il numero di ore determinato secondo le delibere di cui al precedente art. 10.

5. Il non assolvimento degli impegni dei professori o dei ricercatori a tempo indeterminato nella misura stabilita ai sensi del presente regolamento è elemento di valutazione ai fini della attribuzione della classe stipendiale prevista dalla normativa in vigore. Nei casi di particolare inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare di cui ai pertinenti articoli dello Statuto.

6. La valutazione di cui all'art.10 del *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato* tiene conto della relazione di sintesi di cui al precedente comma 2.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande di congedo di professori e ricercatori a tempo indeterminato

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa, le richieste dirette a usufruire, nel successivo anno accademico, di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica per i professori, o di un congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica per i ricercatori a tempo indeterminato, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno al Direttore della Struttura primaria di afferenza, e comunque in tempo utile affinché i Consigli delle Strutture primarie possano tenerne conto ai fini della programmazione didattica annuale.

Art. 13 – Norme transitorie

1. La riduzione di cui al precedente art. 5, comma 1, del presente regolamento potrà essere concessa per l'anno accademico 2021-2022 soltanto al Rettore, su sua richiesta da formulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2. Nelle more dell'adozione del "*Regolamento per l'affidamento di incarichi di insegnamento*" i Consigli delle Strutture primarie deliberano in merito alla copertura degli insegnamenti di cui al comma 7 dell'art. 8 del presente regolamento, affidando il relativo incarico secondo le disposizioni previste dalle "*Norme stralcio per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali*" e dalle "*Norme stralcio per il conferimento di incarichi di insegnamenti mediante affidamento a seguito di selezione pubblica*" emanate, rispettivamente, con D.R. n. 208 del 31 maggio 2011 e con D.R. n. 261 del 13 luglio 2011.

3. Le delibere di cui al comma 1 dell'art. 10 relative alla determinazione dei compiti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ateneo per il corrente anno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

accademico 2021-2022 dovranno essere assunte entro il termine del 31 marzo 2022, fermo restante quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo.

4. Per l'anno accademico 2021-2022, la verifica di cui all'art. 11, comma 4, del presente regolamento terrà conto delle *Relazioni di sintesi sul complesso delle attività di didattica, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento* e delle delibere di cui al comma 3 di questo articolo.

Art. 14 - Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.